

In questo Comune le aliquote I.C.I. per l'anno 2010 sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno e si riportano qui di seguito:

-ALiquota Ordinaria	5,25 per mille
-ALiquota PER GLI ALLOGGI NON LOCATI E NON ABITATI DA PIU' DI UN ANNO	7,00 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 103,29

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

L'esenzione dall'I.C.I. sulle abitazioni principali decorre dal giorno in cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile dichiara presso l'ufficio Anagrafe del rispettivo Comune di avere stabilito la propria residenza nell'immobile stesso. In caso contrario, anche qualora si tratti dell'unico immobile di proprietà (la cosiddetta "PRIMA CASA"), quell'unità non potrà essere considerata abitazione principale e di conseguenza non avrà diritto all'esenzione dal versamento dell'I.C.I.

Più volte infatti, la normativa vigente ha chiarito che, ai fini I.C.I. è da intendersi abitazione principale solo quella dove il proprietario o il titolare di altro diritto reale ha stabilito la propria residenza regolarmente registrata dall'Ufficiale d'Anagrafe del rispettivo Comune.

ABITAZIONI PRINCIPALI RICONOSCIUTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE

Si precisa inoltre che, in virtù di quanto stabilito dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato da questo Comune con D.C.C. n. 26/2005 e attualmente in vigore, si considerano abitazioni principali e quindi hanno diritto all'esenzione dall'imposta in oggetto, oltre a quelle previste per legge, anche quelle di proprietà di persone anziane o disabili e residenti in casa di riposo o di ricovero a condizione che l'abitazione rimanga sfitta e a disposizione delle stesse persone.

Il suddetto regolamento non prevede invece, altre tipologie di abitazioni da assimilare a quelle adibite ad abitazione principale del proprietario e pertanto per tutte le altre abitazioni, in particolare per quelle date in **uso gratuito ai parenti ed affini**, in questo comune **permane l'obbligo del versamento dell'imposta.**

AREE EDIFICABILI

Ai fini I.C.I., insieme ai fabbricati e ai terreni agricoli, sono oggetto d'imposta anche le aree edificabili.

Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità e fino al giorno di fine lavori del fabbricato in costruzione (se presente).

Anche i terreni in **ZONA AGRICOLA** pertanto, sono da considerarsi **AREE EDIFICABILI** quando è in corso una **COSTRUZIONE** o una **RISTRUTTURAZIONE** di un qualsiasi fabbricato (anche se lo stesso avrà poi i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali).

Inoltre, tutti i terreni utilizzati per la costruzione di un nuovo fabbricato o dove sia in corso la ristrutturazione di un fabbricato già esistente, in qualunque zona siano ubicati devono essere considerati ai fini del valore imponibile I.C.I. come aree edificabili senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in fase di ristrutturazione fino al giorno del fine lavori o prima se il fabbricato viene utilizzato prima.

VALORE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

Per calcolare correttamente l'I.C.I. sulle aree edificabili è necessario stimare il valore imponibile **OGNI ANNO** in base al valore **venale che l'area** ha in comune commercio al **1° gennaio** dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità ecc. (comma 5 dell'art. 5 del D.LVO 504/92) e senza comprendere il valore del fabbricato eventualmente in corso d'opera.

DICHIARAZIONI ICI PER LE AREE EDIFICABILI

In caso di acquisto, eredità o variazione del valore di aree edificabili **permane l'obbligo** di presentazione della dichiarazione I.C.I. da presentarsi presso l'ufficio TRIBUTI del Comune entro la scadenza per la presentazione del MODELLO UNICO su apposito modello ministeriale disponibile anche sul sito del Comune di Terrassa Padovana.

CONTROLLI SUI VERSAMENTI ICI PER LE AREE EDIFICABILI

Questo Comune, in base alla facoltà concessa dalla lettera g) dell'art. 59 del D.Lvo 446/97, approva ogni anno, con propria deliberazione di Giunta Comunale i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini ICI e dell'esproprio.

L'ufficio Tributi, in base ai suddetti valori, procede alla verifica dei valori dichiarati dal contribuente sulle aree fabbricabili e della relativa imposta versata.

Se il valore dichiarato è inferiore a quello relativo alla medesima zona stabilito con la delibera di Giunta Comunale, l'ufficio Tributi, può procedere all'accertamento (vale a dire all'emissione di un provvedimento con il quale si calcola la maggior imposta dovuta, maggiorata di sanzioni ed interessi).

I valori minimi per le aree edificabili ai fini ICI approvati dalla Giunta per l'anno in corso sono disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune di Terrassa Padovana e sul sito: www.comune.terrassa.pd.it

Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi, Via Roma, 54 35020 Terrassa Padovana tel. 0499500464